

TI_GERICHTE 60.2016.227 vom 20. Dezember 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2016.227

FR: TI_GERICHTE 60.2016.227 du 20 décembre 2016

IT: TI_GERICHTE 60.2016.227 del 20 dicembre 2016

Regeste

Reclamo contro la decisione di dissequestro. carenza di motivazione

Erwägungen

E. 1

Con decreto 4.8.2016 il presidente di questa Corte ha concesso al gravame effetto sospensivo, in modo che la relazione bancaria dissequestrata rimanesse sotto sequestro.

E. 2.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 2.2

Il gravame, inoltrato il 2/3.8.2016, contro la decisione 18.7.2016 emanata dal procuratore pubblico, con cui ha disposto il dissequestro della relazione n. _____ presso la Banca _____ intestata alla PI 1 SA, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15]. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1 (nella misura in cui sembrerebbe danneggiato e può quindi costituirsi accusatore privato giusta l'art. 118 CPP) è legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione che ha dissequestrato il conto della PI 1 SA (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP, n. 72). Il gravame è perciò nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

E. 3.1

A' sensi dell'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d). Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) decisione TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.]. Il sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all'art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all'art. 197 CPP – unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_109/2015 del 3.6.2015 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.). La decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati ex art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP.

E. 3.2

Giusta l'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell'imputato oppure nei confronti di terzi (in quest'ultimo caso alle condizioni secondo l'art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.). La confisca è assicurata con il sequestro giusta l'art. 263 CPP.

E. 3.3

Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l'art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, allo scopo di impedire “ (...) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati ” (FF 1993 III 221; decisioni TF 1B_215/2016 del 25.7.2016 consid. 2.3.; 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.). La competente autorità – in applicazione dell'art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell'esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell'interessato (che può essere l'imputato oppure, anche, entro certi limiti, una terza persona) “ (...), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell'importo presumibile del provento del reato [decisione TF 1B_114/2015 dell'1.7.2015 consid. 4.4.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.] . Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d'assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato ” (FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_175/2015 del 10.8.2015 consid. 3.2.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I –

F. BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69). Il risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a' sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_215/2016 del 25.7.2016 consid. 2.3.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“ In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l'ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato ” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all'interessato dal sequestro. L'esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“ il crimine non paga ” (decisione TF 1B_215/2016 del 25.7.2016 consid. 2.3.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che detti valori gli siano pervenuti. L'ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è di conseguenza indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).

E. 4.1

Il primo presupposto per ordinare, e poi mantenere, il sequestro – in merito alle finalità di cui all'art. 263 cpv. 1 CPP – è l'esistenza di sufficienti indizi di reato giusta l'art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di reato deve evincersi da fatti concreti, che permettano una provvisoria sussunzione ad un determinato reato; mere supposizioni e congetture non fondano sufficiente sospetto (decisione TF 1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.). Il sequestro può essere mantenuto fintanto che sussiste la probabilità di una confisca: la totalità dei fondi deve rimanere a disposizione fino a quando esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe provenire da attività criminale (decisioni TF 1B_583/2012 del 31.1.2013 consid. 2.1.; 1B_684/2012 del 24.1.2013 consid. 2.1.; 1B_702/2012 del 16.1.2013 consid. 3.1.; 1B_451/2012 del 20.12.2012 consid. 2.1.; 1B_538/2012 del 17.12.2012 consid. 2.2.; 1B_458/2012 del 22.11.2012 consid. 3.1.). Si deve ricordare che, con il trascorrere del tempo, la “ verosimiglianza ” di una confisca deve essere valutata con maggior rigore rispetto all'inizio del procedimento, momento in cui le esigenze probatorie sono differenti (e minori) per rapporto alle sue fasi successive (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 3): in altre parole, affinché il mantenimento del sequestro durante un periodo prolungato possa giustificarsi, gli indizi di reato devono consolidarsi in corso di inchiesta (decisioni TF 1B_684/2012 del 24.1.2013 consid. 2.1.; 1B_458/2012 del 22.11.2012 consid. 3.1.). Un sequestro può essere sproporzionato quando il procedimento penale nel cui contesto esso è stato adottato si prolunga oltre misura senza motivi sufficienti (decisione TF 1B_458/2012 del 22.11.2012 consid. 3.1.). Se il provvedimento provvisorio di sequestro si prolunga indebitamente, può però ancora essere fissato all'autorità penale un termine ragionevole per procedere agli atti necessari al procedimento ed alla chiusura dell'inchiesta penale (decisione TF 1B_458/2012 del 22.11.2012 consid. 3.1.).

E. 4.2.1

Con ordine di perquisizione e sequestro del 28.4.2016 (a titolo di complemento dell'ordine di edizione presentato alla Banca _____ del _____) il magistrato inquirente

aveva ritenuto necessario il sequestro di ogni avere in entrata sulla relazione bancaria intestata alla PI 1 SA in quanto da “(...) primi accertamenti emerge il sospetto che versamenti effettuati nel periodo gennaio-aprile 2016 dal denunciante a favore della società PI 1 SA sul conto bancario ad essa intestato presso la Banca (...) siano stati utilizzati per fini diversi da quelli pattuiti tra il denunciante e detta società (...)” (ordine di edizione 27.4.2016, p. 1, AI 4, inc. MP _____). Anche se poco dettagliata la decisione può reggere l’ipotesi di reato formulata, pur necessitando di ulteriori chiarimenti riguardo, in particolare, l’elemento dell’affidamento.

E. 4.2.2

Il procuratore pubblico ha disposto il dissequestro della relazione bancaria intestata alla PI 1 SA, società della quale RA 1 è il titolare, essenzialmente per tre motivi: - fra RE 1 e la PI 1 vi sarebbero degli accordi recenti relativi al conferimento di nuovi mandati “(...) risultando altresì aspetti di dare/avere che paiono avere verosimili connotazioni di natura civilistica (...)”; - il saldo sulla relazione bancaria sequestrata è esiguo; - la relazione bancaria sequestrata servirebbe alla PI 1 SA essendo un conto operativo di quest’ultima (cfr. decreto di dissequestro 18.7.2016).

E. 4.2.3

Come già sopraindicato il primo presupposto per ordinare, e poi mantenere, il sequestro è l’esistenza di sufficienti indizi di reato. Nel caso in esame il procuratore pubblico non ha invero spiegato, in ossequio al diritto di essere sentito secondo gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. [che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (decisione TF 6B_1064/2015 del 6.9.2016 consid. 1.2.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2)], perché gli indizi che avevano a suo tempo giustificato il sequestro della relazione bancaria in oggetto sarebbero oggi venuti a cadere. Egli si è limitato a far riferimento ad accordi intercorsi tra le parti (peraltro neppure appurando con il denunciante la natura degli stessi) per giungere alla conclusione che la fattispecie sarebbe di natura civilistica. La conclusione del procuratore pubblico, che ha disposto il dissequestro della relazione bancaria in oggetto, relegando la fattispecie ad aspetti di dare/avere di natura civilistica, è dunque, ad oggi, prematura, in difetto di una spiegazione sufficiente. Neppure gli altri due motivi avanzati a sostegno della controversa decisione sono suscettibili di portare ad altra conclusione.

E. 5

Il gravame è accolto, con contestuale annullamento della decisione prolata in data 18.7.2016 dal procuratore pubblico e conferma del sequestro fino a nuova decisione di dissequestro motivata. Non si assegnano tassa di giustizia e spese. Le ripetibili a favore del reclamante sono poste a carico dello Stato.

E. 6

L’avvenuta apertura del fallimento richiederà un esame dell’incarto con riferimento alle ipotesi dei reati fallimentari. Per questi motivi, richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 70 e 71 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. §. È annullata la decisione 18.7.2016 del procuratore pubblico Roberta Arnold resa nell’ambito dell’incarto MP _____. §§. È confermato il sequestro della

relazione bancaria no. _____ presso la Banca _____ intestata all'imputata PI 1 SA. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino verserà a RE 1, _____, CHF 300.-- a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali II
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.